

Cassazione. Per un reato di corruzione

Niente parcella al professionista condannato

Il rapporto di fiducia può crollare anche per fatti estranei

Remo Bresciani

■ L'impresa può revocare l'incarico conferito a un professionista, senza pagare la parcella, se viene a conoscenza di una condanna penale a suo carico. In questo caso, infatti, cade il rapporto di fiducia che deve sussistere anche nei rapporti di lavoro autonomo.

Né può essere una giustificazione per il professionista il fatto che la condanna sia intervenuta per fatti estranei all'incarico pattuito o che la questione sia di dominio pubblico per essere stata trattata dai giornali. Ciò che rileva, infatti, ai fini della revoca, è la mancanza di affidabilità del professionista agli occhi del committente, tanto più quando si tratta di incarichi di un certo rilievo.

Sono questi i principi indicati dalla Cassazione con la sentenza 22660/2007 che ha respinto le domande di un ingegnere nei confronti di una società.

Nel rivolgersi al giudice il professionista ha esposto di aver ricevuto una serie di incarichi connessi alla realizzazione di un centro residenziale e che la società gli ha revocato l'incarico dopo aver appreso di una sua condanna penale per corruzione. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della committente al risarcimento del danno per mancato guadagno. I

giudici di merito hanno respinto la domanda e la questione è arrivata in Cassazione.

Di fronte ai giudici di legittimità l'ingegnere ha sostenuto che la società era a conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti molto tempo prima del conferimento dell'incarico, ma questo non aveva impedito un normale svolgimento del rapporto di collaborazione. Il recesso legato alla condanna penale era quindi solo un pretesto. Inoltre, anche se la sua domanda fosse stata respinta, gli doveva essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

Lo stralcio

■ Cassazione Lavoro, sentenza 22660/07

La situazione è stata ben diversa una volta che la società ha avuto notizia della condanna definitiva e quando ha potuto conoscere la motivazione. Soltanto con quella sentenza, infatti, la ... ha avuto la sicurezza dei fatti di cui fino ad allora ... era solo accusato, e soltanto la lettura di quella motivazione poteva fornire alla società committente, e ai suoi organi decidenti, tutti gli elementi necessari per valutare l'effettiva gravità e rilevanza dei fatti accertati anche per quel che concerneva l'affidabilità del professionista in rapporti di carattere fiduciario in sede civile, e per prendere una decisione sulla prosecuzione dell'incarico assegnato

La Cassazione, nel decidere la controversia, ha invece stabilito che la condanna penale del ricorrente ha incrinato il rapporto di fiducia «che necessariamente deve sussistere (tra l'altro) in un rapporto di lavoro autonomo, a maggior ragione se di elevato livello professionale». La pronuncia relativa a un delitto di natura dolosa, prosegue il collegio, mostra un comportamento che viola i doveri di fedeltà e correttezza e, soprattutto, non fornisce «una sufficiente garanzia di affidabilità nello svolgimento di un'attività professionale che aveva contenuto anche gestionale e di rapporti qualificati con i terzi», e che necessitava di un rapporto di fiducia.

Inoltre non può rilevare che la società avesse avuto già in precedenza dai giornali notizia del giudizio penale. Infatti le notizie generiche sui mezzi di comunicazione, come pure la stessa esistenza di accuse formali, costituiscono «semplici ipotesi» e non comportano «nessuna certezza dei fatti addebitati», che assumono consistenza solo dopo la lettura delle motivazioni della condanna. Un comportamento di attesa, ispirato a prudenza e a sostanziale riguardo nei confronti del professionista, non si può considerare ingiustificato e «non può certo ritorcersi successivamente a danno della società committente che lo abbia adottato». Infine, conclude il collegio, dal momento che il recesso era giustificato non è dovuto al professionista alcun danno «in nessuna delle sue forme, neppure per la quota costituita dal compenso minimo garantito».